

CAPITOLATO

per la fornitura di tondelli, da servire per la coniazione delle monete di nichelio puro da centesimi 20, in esecuzione della legge 9 luglio 1905, n. 363

I.

Sistema di acquisto e carattere dei tondelli da fornirsi.

Art. 1.

Sistema d'acquisto.

La fornitura dei tondelli di nichelio puro, occorrenti per la coniazione delle monete da centesimi 20, ai sensi della legge 9 luglio 1905, n. 363, avrà luogo mediante licitazioni private, alle condizioni specificate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ripartizioni in lotti.

La fornitura dei tondelli sarà effettuata ripartitamente in lotti, il quantitativo di ciascuno dei quali sarà fissato di volta in volta per decreto del ministro del tesoro.

Art. 3.

Grado di purezza del nichelio.

Il grado minimo di purezza del nichelio dovrà essere di 975 millesimi; ed a costituire la rimanente parte di 25 millesimi dovranno entrare; il cobalto per non più di 15 millesimi, il ferro per non più di 8 millesimi, e le altre impurezze per non più di 5 millesimi.

Art. 4.

Peso e forma dei tondelli.

I tondelli dovranno avere il peso di 4 grammi ciascuno e dovranno corrispondere esattamente, per il cordonamento, ai campioni che saranno forniti dalla regia zecca di Roma, e, per il diametro del tondello cordonato, al calibro che sarà pure fornito dalla regia zecca.

Art. 5.

Peso dei tondelli.

Nel peso dei tondelli sarà ammessa una tolleranza di un grammo per cento, in più o in meno.

Art. 6.

Proprietà fisiche dei tondelli.

I tondelli dovranno essere bianchiti, e presentare la superficie liscia e tersa, senza striature. Sottoposti a laminamento allo spessore di un quinto di millimetro, non dovranno presentare, in tutta la superficie della lamina, segni di rottura nè di sfaldamento, nè traccia alcuna di sfrangiamento nei bordi. Dovranno inoltre essere abbastanza teneri da potersi coniare con le ordinarie macchine coniatrici, sistema Uhlhorn.

II.

Licitazione, contratto e cauzione.

Art. 7.

Atto di obbligazione.

Le ditte, le quali intenderanno di aderire all'invito di concorrere alla privata licitazione, dovranno fare pervenire al direttore generale del tesoro non più tardi del giorno anteriore a quello fissato per la licitazione, in piego sigillato, un atto di obbligazione da esse sottoscritto, indicante il prezzo, in lettere e in cifre, richiesto per ogni chilogrammo di tondelli di nichelio puro.

L'atto di obbligazione non potrà contenere clausole, nè modificazioni, restrizioni o riserve di sorta alle condizioni stabilite nel presente capitolato, e dovrà essere steso sopra un foglio di carta bollata da lire 1. 20.

Art. 8.

Deposito per adire alla licitazione.

Contemporaneamente alla presentazione dell'atto di obbligazione, le ditte concorrenti dovranno fornire la prova di aver depositato in una delle sezioni di tesoreria provinciale o presso la tesoreria centrale del Regno, la somma che per ogni singola licitazione verrà determinata dal ministro del tesoro, in numerario avente corso legale nel Regno, oppure in titoli di rendita al portatore dei consolidati e degli altri debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, ammessi nei depositi provvisori per adire alle pubbliche aste indette nell'interesse dello Stato.

I titoli saranno valutati per il loro valore capitale effettivo al corso della Borsa di Roma, nel giorno anteriore a quello in cui il deposito sarà effettuato.

Art. 9.

Concorrenti per delegazione.

Coloro che alla licitazione concorressero per delegazione, dovranno unire all'atto di obbligazione un regolare e autentico atto di procura speciale rilasciato dal loro mandante, e provviste delle legalizzazioni e autenticazioni di firme prescritte dalle vigenti leggi del Regno.

L'atto di procura sarà posto a corredo del verbale di aggiudicazione.